



# COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

## MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1102

Modifica parziale del Regolamento organico per i dipendenti comunali  
del 21 dicembre 2010

---

Caslano, 11 febbraio 2015

All'Onorando  
Consiglio comunale di  
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio, il Municipio sottopone alla vostra approvazione la modifica parziale del Regolamento organico per i dipendenti del Comune di Caslano (ROD) del 21 dicembre 2010.

### **Premessa**

L'On. Samuele Quattropani in data 30 aprile 2014 ha presentato una mozione chiedente la modifica dell'art. 29 cpv. 1 lett. f) del ROD del 21 dicembre 2010.

La proposta è stata così formulata:

*Art. 29 Congedi pagati, cpv. 1 lett. f)*

*per malattia e/o infortunio del coniuge, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 5 giorni all'anno.*

La stessa è stata motivata tenuto conto del fatto che, la lettera f) dell'art. 29 cpv. 1, non lascia spazio ad interpretazione creando in questo modo una disparità di trattamento nel caso in cui la necessità di assentarsi non sia dovuta a malattia ma a infortunio. Le due definizioni giuridiche sono infatti differenti e i singoli casi sono anche trattati diversamente a livello assicurativo, basti pensare che l'infortunio gode della protezione accresciuta della legge federale obbligatoria (LAINF) mentre ciò non è necessariamente il caso per una malattia la cui copertura assicurativa non è obbligatoria.

Non trovando pertanto corretto che i due casi fossero trattati in modo differente, ovvero che per una malattia di un congiunto vi sia il diritto al congedo pagato, mentre per un infortunio ciò non sia necessariamente il caso e dipenda fondamentalmente dalla buona volontà del Municipio.

Quindi, per far fronte a questa disparità di trattamento, ha ritenuto opportuno formulare la proposta sopraccitata, chiedendo al Consiglio comunale di voler disporre una riforma dell'articolo in questione.

Il Legislativo comunale, come previsto dall'art. 67 cpv. 2 della LOC (Legge organica comunale), nella seduta del 17 giugno 2014 l'ha demandata per esame alla Commissione petizioni.

Il Municipio inoltre, come richiesto dalla Commissione, in data 15 ottobre 2014 ha trasmesso un suo preavviso scritto sull'argomento.

Nello stesso l'Esecutivo ha espresso parere positivo alla proposta, sottolineando che la modifica del ROD mantenga la specifica che, in ogni caso, debba però trattarsi di una malattia e/o infortunio "grave", come già previsto nel testo attuale dell'art. 29 cpv. 1 lett. f).

La Commissione preposta ha rilasciato il suo rapporto il 22 ottobre 2014 preavvisando favorevolmente sia la proposta del mozionante sia la richiesta di completazione del Municipio.

Nella seduta del 5 novembre 2014 il Consiglio comunale, visto il rapporto della Commissione petizioni del 22 ottobre 2014 e le osservazioni del Municipio del 29 ottobre 2014, ha accolto la mozione del 30 aprile 2014 dell'On. Samuele Quattropiani con la modifica proposta dalla Commissione petizioni e accettata dal Legislativo comunale, dando incarico al Municipio di fare i passi necessari per concretizzare la proposta della mozione.

Di seguito presentiamo il testo integrale dell'art. 29 congedi pagati, inclusa la proposta di modifica:

<p><b>Art. 29</b> Congedi pagati</p>	<p><sup>1)</sup> I dipendenti possono beneficiare dei seguenti congedi pagati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per affari sindacali come pure per la formazione sindacale, al massimo 8 giorni all'anno;</li> <li>b) per affari pubblici al massimo 8 giorni all'anno;</li> <li>c) per il volontariato sociale e per il congedo gioventù di cui all'art. 329e CO, al massimo 8 giorni all'anno;</li> <li>d) per l'attività di sportivo d'élite, come pure per la frequenza dei corsi di Gioventù e Sport, 8 giorni all'anno;</li> <li>e) per matrimonio 3 giorni consecutivi;</li> <li>f) per malattia e/o infortunio grave del coniuge, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 5 giorni all'anno;</li> <li>g) per decesso dei genitori, del coniuge o di figli 3 giorni consecutivi;</li> <li>h) per decesso di fratelli o sorelle 2 giorni consecutivi;</li> <li>i) per nascite di figli 2 giorni consecutivi;</li> <li>l) per decesso di nonni, suoceri, cognati, nipoti e zii, per matrimonio di figli, fratelli, sorelle e genitori, per trasloco o altre circostanze speciali in famiglia 1 giorno.</li> </ul> <p><sup>2)</sup> I congedi di cui al cpv. 1 lett. a), b), c), d) sono concessi compatibilmente con le esigenze di servizio e non possono superare, se cumulati, un limite massimo di 8 giorni all'anno.</p> <p><sup>3)</sup> Per situazioni particolari il Municipio può derogare per quanto riguarda unicamente il cpv. 1 lett. f), g), h), l).</p> <p><sup>4)</sup> Se per ragioni di servizio il dipendente non gode di una o più feste infrasettimanali, egli ha diritto entro il medesimo mese al ricupero con altrettanti giorni di congedo.</p>
--	---

## Proposta di risoluzione

L'Esecutivo visto quanto sopra v'invita a voler

risolvere:

1. E' adottata la seguente modifica del Regolamento organico per i dipendenti del Comune di Caslano del 21 dicembre 2010:
  - completazione dell'art. 29 Congedi pagati lett. f) nel seguente modo:  
*per malattia e/o infortunio grave del coniuge, dei figli, della madre e del padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 5 giorni all'anno.*
2. La modifica di cui al punto 1 della presente risoluzione entra in vigore dopo l'approvazione dell'Autorità cantonale Sezione Enti Locali

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco  
E. Taiana

Il Segretario:  
I. Casanova



Ris. mun. del 9 febbraio 2015

**Per esame e rapporto:**

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		•

